



24619-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|--------------------|----------------|------------------------|
| CARLO ZAZA | - Presidente - | Sent. n. sez. 574/2021 |
| ROSSELLA CATENA | | CC - 13/04/2021 |
| GIUSEPPE DE MARZO | - Relatore - | R.G.N. 4232/2021 |
| RENATA SESSA | | |
| MATILDE BRANCACCIO | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 05/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

lette le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

lette le conclusioni trasmesse dal difensore

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 05- 20/01/2021 il Tribunale di Perugia ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di (omissis) nei confronti dell'ordinanza con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della sospensione per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio di Direttore generale dell'Università per gli stranieri di (omissis).

Secondo la contestazione provvisoria, all'(omissis) sono attribuite tre condotte di falso ideologico e una condotta di rivelazione di segreti d'ufficio, in relazione alle attività certificative correlate all'esame di lingua italiana, per il conseguimento del livello B1 di conoscenza, da parte di un giocatore di calcio, presso il centro di valutazione e certificazione linguistica (CVCL) dell'Università di (omissis).

2. Nell'interesse dell'(omissis) viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Si osserva: a) che il Tribunale della libertà aveva eluso le doglianze articolate nell'atto di appello, innanzi tutto, con riguardo all'arco temporale assai ristretto nel quale si era consumata la vicenda, caratterizzata da contorni di ineludibile eccezionalità ed irripetibilità, in ragione del coinvolgimento di calciatori di rilievo internazionale; b) che, rispetto alle specificità dell'accaduto, in un contesto peraltro caratterizzato dall'altissima percentuale di esiti favorevoli dell'esame, di durata limitata (tra i dieci e i dodici minuti), il Tribunale si era rifugiato in formule di stile, alludendo ad un non meglio precisato sistema di gestione dell'istituzione universitaria, assimilata ad una *res privata*, per poi, contraddittoriamente, riconoscere l'assenza di qualsiasi interesse personale dell'indagato; c) che, ancora il Tribunale, pur dando atto che l'(omissis) non riveste più la qualifica di segretario del CVCL e che quest'ultimo costituisce centro autonomo d'imputazione rispetto all'università, non aveva tratto le coerenti conseguenze, concludendo per una improbabile reiterazione di comportamenti illeciti; d) che l'ordinanza impugnata si attardava in una sterile disamina dei provvedimenti emessi dal senato accademico, ipotizzando in termini meramente congetturali eventuali condotte intrusive dell'indagato nelle dinamiche gestorie dell'ente; e) che era rimasto privo di approfondimento il necessario tema dell'attualità delle esigenze cautelari, che richiede l'individuazione di occasioni altamente probabili nel loro verificarsi che possano rappresentare il contesto nel quale l'indagato può tornare a delinquere, laddove, nella specie, l'ordinanza genetica aveva valorizzato vicenda alla quale l'indagato era estraneo.

3. Sono state presentate conclusioni scritte dal Procuratore generale e dal difensore dell'indagato.



Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Va, innanzi tutto, ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., ad es., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062801).

Ora, il contenuto dell'impugnazione sopra riassunto, individua una contraddittorietà argomentativa insussistente, in quanto il riferimento dell'ordinanza impugnata alla gestione come *res privata* dell'istituzione universitaria non allude affatto al perseguimento o al conseguimento di un diretto profitto individuale da parte del ricorrente, ma al mancato, plateale rispetto delle regole che, nell'interesse collettivo all'adeguatezza sia dell'attività formativa e che della valutazione del percorso degli studenti, sono poste per garantire una organizzazione dell'istituzione stessa aliena dal suo piegamento ad interessi privati collidenti con le ragioni stesse dell'attività didattica.

Il Tribunale si è soffermato sugli elementi indiziari tratti dalle conversazioni richiamate, che hanno fondato la conclusione secondo la quale la condotta dell'(omissis) era stata tutt'altro che espressione di un episodio eccezionale, in quanto aveva rappresentato solo il punto di emersione di una assoluta assenza di capacità di improntare la gestione dell'attività di valutazione ai fini tipici istituzionali, per assecondare interessi diversi.

Peraltro, proprio tali profili rendono del tutto irrilevanti – se non controproducenti – i dati tratti dall'elevata percentuale di successo e dalla limitata durata degli esami, giacché essi non attenuano affatto la gravità della vicenda.

Quanto poi al tema della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, occorre innanzi tutto considerare che in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (v., di recente, Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio,

Rv. 27912201; v., anche Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 27724201, secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza).

È proprio la concretezza della valutazione che rende razionale, nella motivazione del provvedimento impugnato: a) sia la valorizzazione dell'episodio con il quale il senato accademico ha tentato – sino all'energico intervento dell'Avvocatura di Stato – di continuare ad avvalersi delle prestazioni del ricorrente con un incarico *ad hoc* destinato nella sostanza a vanificare il provvedimento interdittivo adottato nei confronti dell'(omissis) stesso come direttore generale dell'università; b) sia la considerazione della stretta correlazione tra la *governance* universitaria e il CVCL; c) sia, per illuminare il contesto nel quale la valutazione è stata operata, la menzione di quelle condotte che, pur non interessando direttamente l'(omissis), sono state logicamente espressive di un sistema di disinvolta gestione delle attività avallato a vari livelli dalla *governance* e non la risposta estemporanea ad una situazione contingente.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/04/2021

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Carlo Zaza

